



Cassina dè Pecchi, 15/09/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la comunicazione prot. n. 3783 del 18/08/2023 con la quale la Docente Santaniello Rosa, in servizio in data odierna nella scuola Primaria ha comunicato l'assenza dal servizio dal 12/06/2023 all' 11/10/2023;

Visto che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

Considerata l'impossibilità di sostituire il docente assente con personale libero dal servizio;

Considerato che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

Considerato che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno odierno e fino all' 11/10/2023.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Tiziana Corigliano

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, t.c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)*